IL TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dr. Gaetano Sole

letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.4.2018;

- rilevato che con atto di citazione introduttivo del presente procedimento parte attrice chiede la sospensione, in via cautelare, del titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto notificato a ciascuno degli opponenti;
- ritenuto, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il rimedio apprestato dall'art. 615 c.p.c. comma primo può essere utilmente fatto valere al fine di sostenere ragioni di merito idonee a contestare l'attuale esistenza del credito consacrato nel titolo;
- rilevato che parte opponente ha dedotto non essere stata ancora esperito alcun procedimento esecutivo in danno degli attori (circostanza non contestata da parte opposta), donde deve ritenersi sussistente il potere di procedere alla sospensione del titolo esecutivo azionato da parte del giudice dell'opposizione a precetto (cfr. Cass., n. 5368/2006);
- considerato che, nel caso di specie, la pretesa avanzata da parte convenuta è contestata da parte opponente, la quale eccepisce una serie di questioni potenzialmente idonee ad incidere sulla validità ed efficacia del contratto azionato;
- ritenuto, pertanto, che la fondatezza delle eccezioni sollevate dovrà essere valutata appieno a seguito dell'espletanda attività istruttoria, tenuto conto, peraltro, che la mancata produzione da parte convenuta (che ne era onerata, rivestendo dal punto di vista sostanziale la qualità di creditrice) del titolo esecutivo azionato e del relativo piano di ammortamento, impedisce una preliminare prognosi – ancorchè limitata al piano del *fumus boni iuris* – della bontà delle ragioni di opposizione avanzate;
- considerato, in ultima analisi, che in considerazione della complessità delle questioni sollevate con gli articolati motivi di opposizione, e del consistente ammontare del credito azionato, devono ritenersi sussistere i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c.

Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 166c55

primo comma;

P.Q.M.

- sospende provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo;
- concede i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
- Rinvia per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 15.1.2019 ore 10:30

Così deciso in Trapani, in data 3.4.2018

Il Giudice

Gaetano Sole

Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 166c55